



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 111
DEL 29.09.2017**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E IL COMUNE DI BOCA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

L'anno *duemiladiciassette*, addì *ventinove* del mese di *settembre* alle ore *13,30* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno		X
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno		X
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott.ssa GIUNTINI Francesca che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 111 in data 29.09.2017

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E IL COMUNE DI BOCA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 1 in data 6 febbraio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di programmazione SeO 2017/2019
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 6 febbraio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e il bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019;
- Che con deliberazione G.C. n. 96 in data 28.07.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle performance/PEG 2017/2019 definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 13.01.2017, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, prevedendo per il 2017, tra l'altro, l'utilizzo a tempo parziale del personale dipendente di altra P.A. appartenente al comparto degli Enti locali in applicazione dello strumento convenzionale di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

Preso atto delle criticità gestionali segnalate dal Responsabile dell'Area vigilanza derivanti dalla prolungata carenza di personale e dalla necessità di riorganizzare i servizi di istituto;

Richiamato l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 che prevede *“che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

Ricordato che, al fine di sopperire alla carenza d'organico con deliberazione G.C. n.129/2016 è stata approvata, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 2004, la convenzione per l'utilizzo a tempo parziale della Sig.ra Maroni Valeria, dipendente del Comune di Boca con la qualifica di Agente di Polizia Municipale- cat. D, posizione economica D2;

Ritenuto, al fine di consentire agevolare l'avvio della nuova modalità di provvedere a rinnovare la convenzione con il Comune di Boca per l'utilizzo condiviso del personale di Polizia Municipale;

Evidenziato

- che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera

Corte dei conti - sez. regionale di controllo Piemonte – n.223/2012/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti – sez. regionale Abruzzo del. N.92/2016);

- che, per tanto le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e quindi esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

Precisato che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito *“che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione”;

PRESO ATTO che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RAVVISATA la necessità di rinnovare, pertanto, la convenzione di che trattasi nel testo approvato con deliberazione G.C. n.129/2016 atteso che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, atteso che trattasi di atto organizzativo gestionale;

ACQUISITI

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario in qualità di responsabile del servizio Organizzazione e personale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- Il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 267/00;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- L'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la premessa alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

2) Di rinnovare, a far data dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, la Convenzione con il Comune di Boca, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, per l'utilizzo a tempo parziale della Sig.ra Maroni Valeria, dipendente del Comune di Boca con la qualifica di Agente di Polizia Municipale- cat. D, posizione economica D2, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- 3) Di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà fino ad un massimo di n.18 ore settimanali.
- 4) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione sopra approvato.
- 5) Di demandare al responsabile dell'Area di vigilanza gli adempimenti conseguenti assegnando il Budget di €. 4.100,00 –Miss.3 – Programma 1 – titolo 1 – Macro aggregato 1 capitoli 1710, 1712, 1832 bilancio e.f. .2017
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267 del 18.08.2000 e s.m.i., al fine di rispondere con tempestività alle esigenze organizzative dell'Area di vigilanza.

SCHEMA
Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004
tra il Comune di Bellinzago Novarese ed il Comune di Boca
per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative al Servizio di Polizia Locale

L'anno duemiladiciassette, addì _____ - del mese di _____, tra :

il Comune di _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

il Comune di _____, C.F. _____, rappresentato dal Sig. _____, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso:

- che il Comune di Bellinzago Novarese al fine di superare le criticità gestionali ha previsto il ricorso all'utilizzo condiviso del personale dipendente di altra P.A. appartenente al comparto degli Enti locali in applicazione dello strumento convenzionale di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004;
- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"* .;
- che il Comune di Bellinzago Novarese e il Comune di Boca ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente alla condivisione del Personale, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza dell'Ufficio di P.L.;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente _____, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Boca, da parte del Comune di Bellinzago Novarese, per lo svolgimento di attività di supporto al Comando di PL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo pari a n.18 ore settimanali;
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

Il Comune di Boca prende atto dell'individuazione, nella persona del Sig. _____, categoria giuridica D__ posizione economica D__, della dipendente disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Bellinzago Novarese.

ART.3 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata in mesi 3 (tre) a far tempo dal 1° ottobre 2017.

ART. 4- Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato al punto 1) opererà presso il Comune di Bellinzago Novarese per n. 18 (diciotto) ore settimanali .
2. Il Comune di Bellinzago Novarese ed il Comune di Boca organizzano il personale individuato al punto 1) nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in capo a ciascun ente.

ART. 5 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Bellinzago Novarese ed il Comune di Boca concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Sarà compito del responsabile del Comando del Comune di Bellinzago Novarese e del responsabile del Comando del Comune di Boca determinare, in accordo con il personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).
3. Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l'attività degli altri dipendenti all'interno di entrambi gli enti.
4. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, è interamente gestito dal Comune di Boca, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Bellinzago Novarese

ART. 6 – Rapporti finanziari

1. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
2. Il Comune di Boca provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Bellinzago.
3. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse di un singolo Comune.

ART.7 Cause di scioglimento

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale della presente convenzione;
- per richiesta espressa del Sig. _____ - con un preavviso di almeno venti giorni;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 20 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Art. 9 Esenzione per bollo e registrazione

La presente convenzione, non soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86, né all'imposta di bollo ai sensi allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata **06.10.2017** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **06.10.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca
